COMUNE DI ESINE

PROVINCIA DI BRESCIA

25040 Esine (BS) – Piazza G. Garibaldi n. 1
C.F. 81002230175
e-mail info@comune.esine.bs.it

Tel. 0364-367811 Fax 0364-466036
P.I. 00723560983
Pec. protocollo@pec.comune.esine.bs.it

Prot. n. 3848 del 11/04/2025

ORDINANZA N° 12/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la rimozione e smaltimento di rifiuti solidi urbani e altri abbandonati in area privata localizzata in via Crudete, nel fondo identificato catastalmente nella particella n. XXXXX del Foglio logico n. XX – Foglio fisico n. XX, in territorio del Comune di Esine (BS).

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) e s.m.i. stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità che lo ha aletto;
- il D.Lgs. n° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- in particolare l'art. 192 del suddetto decreto impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

- che l’art. 255 del suddetto D.Lgs. n° 152/06 al comma 3 sancisce che *“chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”*;

Considerato, che ai sensi della normativa vigente:

- qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;
- i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti devono provvedere alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visti:

1. il verbale di accertamento sullo stato dei luoghi redatto dalla Polizia Locale Unione Antichi Borghi di Valle Camonica unitamente all’Ufficio Tecnico Comunale in data 28/03/2025 prot. 3583/2025, pervenuto al protocollo comunale in data 31/03/2025 al n. 3396, relativo al sopralluogo eseguito in data 27/03/2025 nel quale si rilevava lo stato di degrado dell’area privata sita in adiacenza a via Crudete, dovuto ad abbandono di rifiuti, interessante i mappali ricadenti nel Foglio logico n. XX – Foglio fisico n. XX individuati con i n. XXXXXX di proprietà della XXXXXXXXXXXX con sede a XXXXX (XX) in via XXXXXX e n. XXXXXX di proprietà del Sig. XXXXXXXX residente a XXXX (XX), via XXXXXXXXX;
2. la comunicazione di avvio del procedimento prot. 3403 del 31/03/2025 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Esine trasmessa ai soggetti proprietari dei mappali indicati al punto 1, con la quale, al fine di salvaguardare la salute e igiene pubblica, venivano invitati ad intervenire immediatamente per rimuovere i rifiuti presenti nell’area interessata posta in via Crudete, entro il termine di 5 giorni dalla notifica, avvenuta in data 31/03/2025 per la XXXXXXXXX ed in data 01/04/2025 per il Sig. XXXXXXXX;
3. la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale sopra richiamato;

Considerato che, scaduto il termine di 5 giorni assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento prot. 3403 del 31/03/2025, a seguito di ulteriore sopralluogo di verifica da parte del personale dell’ufficio tecnico comunale avvenuto in data 08/04/2025 è stato rilevato che l’area è stata parzialmente pulita relativamente ai mappali n. XXXX e n. XXXXXXXXXX, ripristinando lo stato dei luoghi, mentre nel mappale n. XXXXX erano presenti ancora rifiuti abbandonati, come risulta dal verbale di sopralluogo prot. 3716 del 09/04/2025;

Provveduto ad emettere Ordinanza sindacale n. 11 del 09/04/2025 nei confronti della ditta XXXXXXX, con sede a XXXX (XX), via XXXXX n. XX (C.F. e P.IVA XXXXXXX), indicando come Legale Rappresentante la Sig.ra XXXXXXX nata a XXXXXXX (XX) il XXXXX (C.F. XXXXXXXXX), in base ai dati presenti presso il Comune di Esine;

Accertato che attualmente risulta un soggetto diverso come Amministratore Unico della XXXXXXXXX, desunto dalla visura camerale aggiornata agli atti della pratica, pertanto è necessario revocare la precedente Ordinanza sindacale n. 11 del 09/04/2025 ed emettere nuova Ordinanza Sindacale;

Ritenuto:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi altresì le fattispecie previste dall'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

1) alla Sig.ra XXXXXXXXXX nata a XXXXX (XX) il XXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXX) nella sua qualità di Amministratrice Unica della XXXXX, con sede a XXXXX (XX), via XXXXXX (C.F. e P.IVA XXXXXXXX), proprietaria del mappale n. XXXX del Foglio logico n. XX – Foglio fisico n. XX:
   a. di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito in via Crudete come in premessa individuato ed allo smaltimento degli stessi, nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate ed in conformità alle norme ambientali;
   b. di ripristinare lo stato dei luoghi;
   c. di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo formulari di smaltimento dei rifiuti.

2) al personale del Corpo di Polizia Locale Unione Antichi Borghi di Valle Camonica, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

3) al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Esine l'adozione dei provvedimenti di propria competenza a seguito della non ottemperanza di quanto ordinato nella presente Ordinanza;

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 11 del 09/04/2025, per le motivazioni esposta in premessa;
- che la presente ordinanza sia notificata, al soggetto proprietario dell'area come sopra indicato, nel seguente modo:
    - Soc. XXXXXXX mediante posta elettronica certificata: XXXXXXXXX;
- che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno al soggetto responsabile ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- al proprietario di provvedere alla chiusura del lotto di proprietà lungo la via Crudete, in modo da tutelare il fondo da eventuali ulteriori depositi incontrollati;

AVVISA

- che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Esine, rispetto al quale si è accertata la non sussistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di cause di astensione, anche potenziale, secondo le norme vigenti in materia.

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
    - Ufficio Tecnico del Comune di Esine;
    - Comando Polizia Locale Unione Antichi Borghi di Valle Camonica;
    - Segretario Comunale del Comune di Esine;
- che copia del presente Provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Esine.

Esine, lì 11 aprile 2025.

F.TO IL SINDACO

Emanuele Moraschini